

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1732

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

**e dal Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1989**

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

---

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro termini diversi a seconda che siano o non siano tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dallo statuto. Nel primo caso la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro un mese dalla approvazione del bilancio; nel secondo caso entro quattro mesi dalla fine del periodo di imposta. Come è dato vedere, si tratta quindi di un termine collegato con quello entro il quale deve essere approvato il bilancio, ovvero con quello di scadenza del periodo di imposta. A proposito di quest'ultimo termine, occorre anche ricordare che non sempre il periodo di imposta coincide con l'anno solare. Ne consegue che entro il mese di aprile devono presentare la dichiarazione dei redditi (compilando il cosiddetto modello 760) i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro il mese di marzo (quali le casse di risparmio e le banche del monte), nonché quei soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o rendiconto ed il cui periodo di imposta coincide con l'anno solare (quali gli enti morali); mentre nel mese di maggio devono presentare la dichiarazione i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro il mese di aprile, nonché quei soggetti (non tenuti alla predetta approvazione) il cui esercizio si è chiuso entro il precedente mese di gennaio.

Il decreto di approvazione del modello 760 del 1989, per la dichiarazione dei redditi del 1988, è stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 1989, successivamente, quindi, alla consueta data di pubblicazione, che cade normalmente negli ultimi giorni di marzo.

Invero, le numerose novità normative introdotte dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno indotto ad apportare, in modo rilevante, modifiche ed integrazioni ai modelli per la dichiarazione dei redditi e alle relative istruzioni.

Questi incombenti sono stati caratterizzati anche dall'incertezza circa la decorrenza degli effetti di talune disposizioni contenute nei disegni di legge collegati alla legge finanziaria, poi trasfusi nel decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, la cui legge di conversione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile scorso.

Solo di recente, quindi, si è potuto procedere all'approvazione definitiva degli schemi dei modelli di dichiarazione, la cui stampa e distribuzione, richiedendo necessari tempi tecnici, ne hanno permesso la disponibilità nel mese di aprile anche per quei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione scade a partire dal primo giorno dello stesso mese.

Tenuto conto della novità e della complessità delle modificazioni apportate rispetto agli anni precedenti, appare necessario concedere ai predetti contribuenti il tempo necessario per una corretta compilazione delle dichiarazioni stesse, in modo da evitare all'Amministrazione e ai contribuenti gli inconvenienti connessi ai possibili errori derivanti dal limitato tempo a disposizione. La circostanza che la disciplina sopra descritta (a proposito dei termini entro cui i soggetti - società ed enti - all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono tenuti a presentare la dichiarazione) comporta in definitiva una «mobilità» del termine stesso, correlato all'approvazione del bilancio o alla fine del periodo di imposta, impone di adottare il differimento per i termini di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEG, che sono scaduti dal 1° aprile o che - in difetto del decreto-legge di cui si chiede la conversione - scadrebbero in giorni diversi del mese di maggio, fissando per tutti l'unico termine del 30 maggio 1989.

\* \* \*

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1989.*

---

**Differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire al 30 maggio 1989 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

1. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989 sono differiti al 30 maggio 1989.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI